

Circolare nº: 21/2020

Oggetto: La conversione in legge del "DL RILANCIO"

Sommario: E' stata pubblicata nella G.U. n. 180 del 18 luglio scorso la legge n. 77 del 17 luglio di conversione del Decreto Legge n. 34/2020, altresì detto Decreto Rilancio, recante misure urgenti per il sostegno al lavoro e all'economia.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 19 luglio.

_	1	L		
U . C	าทา	ŀer	11 11	o.

Tra le novità emerse durante l'iter di conversione si segnalano:

- La proroga dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo/revisore;
- L'introduzione di disposizioni speciali in materia di redazione dei bilanci legate all'emergenza Covid-19;
- L'introduzione del contributo per l'acquisto di veicoli nuovi ed elettrici;
- La proroga della rivalutazione di quote e terreni posseduti alla data del 1º luglio 2020;
- L'introduzione di uno specifico contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore ricreativo e dell'intrattenimento.

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle modifiche emergenti in sede di conversione.

Indice:		
	P.1 ———	MISURE PER LE IMPRESE
	P.2 ———	ALTRE NOVITA'

# **NOVITA' PER LE IMPRESE:**

# CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

Viene introdotto a favore delle imprese **operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento**, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020, favorendo



le imprese che presentano una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

Le disposizioni attuative del contributo in esame sono demandate al MEF/MISE. L'efficacia della misura è inoltre subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

In relazione alla misura introdotta dall'art. 25 del DL Rilancio (contributo a fondo perduto), in sede di conversione la norma non ha subito modifiche sostanziali.

Con la comunicazione del 2 luglio scorso la Commissione UE ha precisato che il blocco agli aiuti non si applica alle micro e piccole imprese<sup>1</sup> già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. L'esonero può essere usufruito dalle micro-piccole imprese "già in difficoltà" al 31.12.2019 purché non soggette a procedure concorsuali di insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio/ristrutturazione.

Tale chiarimento risulta applicabile anche con riferimento allo stralcio del saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020.

### **BONUS CAPITALIZZAZIONE MEDIE IMPRESE**

È confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro** effettuato per l'aumento di capitale delle seguenti società aventi sede legale e amministrativa in Italia:

- spa;
- sapa;
- srl, anche semplificate;
- società cooperative;
- società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;
- società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003.

L'investimento massimo **non può eccedere i 2 milioni di euro**. La partecipazione che deriva dal conferimento va posseduta fino al 31.12.2023. Fino a tale data la società non potrà distribuire riserve.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E' definita "piccola " un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro; è definita "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.



Per accedere al beneficio è richiesto che la società:

- sia regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese:
- presenti nel 2019 ricavi ex art. 85, lett. a) e b), TUIR, superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- abbia subito, a causa dell'emergenza una riduzione complessiva dei ricavi in misura non inferiore al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi del 2019;
- abbia deliberato ed eseguito dal 20.5.2020 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.

Non possono accedere al beneficio le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate

# Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al completo utilizzo<sup>2</sup>;
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;
- non è tassato ai fini IRPEF/ IRES/IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Le disposizioni attuative del bonus in esame sono demandate al MEF/MISE. L'efficacia della misura è inoltre subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

# CREDITO D'IMPOSTA PERDITE ECCEDENTI MEDIE IMPRESE

Viene altresì confermato il credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, a favore dei soggetti individuati al paragrafo precedente (bonus capitalizzazione imprese) che presentino i seguenti requisiti:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non si applica il limite annuo di 700 mila euro di cui all'art. 34 L. 388/2000 né il limite di 250 mila per i crediti di natura agevolativa di cui all'art 1 c. 53 della L. 244/2007.



- al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese "in difficoltà" ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;
- presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente:
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
- non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 in materia di leggi antimafia;
- nei confronti degli amministratori, soci, titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in materia di imposte sui redditi e/o IVA.

In sede di conversione il bonus è stato esteso anche alle imprese in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti al 19.5.2020.

# Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al completo utilizzo<sup>3</sup>;
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Le disposizioni attuative del bonus in esame sono demandate al MEF/MISE. L'efficacia della misura è inoltre subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Non si applica il limite annuo di 700 mila euro di cui all'art. 34 L. 388/2000 né il limite di 250 mila per i crediti di natura agevolativa di cui all'art 1 c. 53 della L. 244/2007.



### **BONUS LOCAZIONI**

È confermato, con alcune modifiche, il credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, enti non commerciali (inclusi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti) pari al:

- 60% dell'ammontare del canone mensile di locazione/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro. In sede di conversione è stato previsto che per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro il credito in esame (60% della spesa) spetta nella misura del 20%;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse/affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa. In sede di conversione è stato previsto che per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro l'agevolazione spetta nella misura del 10%.

Si evidenzia che il bonus è determinato in relazione all'importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio, a condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (il bonus può riguardare anche uno soltanto dei mesi predetti).

E' stato inoltre previsto che la riduzione del fatturato/corrispettivi non è richiesta ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

## RIPRESA VERSAMENTI FISCALI/CONTRIBUTIVI SOSPESI

Rimane invariata al 16.9.2020 la ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal DL Cura Italia nonché dal DL Liquidità.

# MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO

Sono state rimodulate le agevolazioni a favore del settore agricolo prevedendo in particolare:

 per le imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della



pesca e dell'acquacoltura, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

 per le imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

# **ALTRE NOVITA':** —

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCI

Con riferimento alla predisposizione dei bilanci 2019 e 2020 è stato precisato che:

- nel bilancio il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvato, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell'attività ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c "non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio";
- nel bilancio in corso al 31.12.2020, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell'attività sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23.2.2020.

# RINVIO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

E' stato disposto il differimento alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 (in precedenza 2019) dell'obbligo da parte delle srl/società cooperative costituite al 16.3.2019 di:

- nominare l'organo di controllo/revisore;
- adeguare (se necessario) l'atto costitutivo/statuto.

### RIVALUTAZIONE BENI E TERRENI

E' stato ulteriormente differito al 15.11.2020 (in precedenza 30.9) il termine entro il quale provvedere:

• alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;



• al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

La misura riguarda la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto alla data dell'1.7.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

### **BONUS VEICOLI NUOVI ED ELETTRICI**

Viene introdotto un **nuovo incentivo** a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia <u>dal 1º agosto 2020 al 31 dicembre 2020</u>, anche in leasing, un **veicolo nuovo di fabbrica** di categoria M1:

- con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa);
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa).

L'incentivo è parametrato al livello di emissioni di C02 e alla presenza o assenza di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione:

LIVELLO EMISSIONI (C02 g/Km)	INCENTIVO CON ROTTAMAZIONE (valore in Euro)	INCENTIVO SENZA ROTTAMAZIONE (valore in Euro)
0-20	2.000	1.000
21-60	2.000	1.000
61-110	1.500	750





In relazione agli acquisiti di veicoli **ibridi/elettrici** è previsto, a favore dei soggetti che nel 2020 acquistano (anche in leasing) ed immatricolano in Italia un veicolo elettrico/ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, il riconoscimento di un contributo pari:

- al 30% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro;
- al 40% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 4.000 euro, qualora sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui il soggetto/ familiare convivente sia proprietario/intestatario da almeno 12 mesi.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP

Dr. Fabio Pavan